

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E L'IDENTITÀ SICILIANA
DI CONCERTO CON
L'ASSESSORE REGIONALE PER L'ECONOMIA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche, contenente l'“*Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana*”;

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637 recante le “*Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti*”;

VISTA la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, e successive modifiche, recante le “*Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana*”;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, e successive modifiche, recante le “*Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*”;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, e successive modifiche, di “*Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana*”;

VISTA la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, e successive modifiche, recante le “*Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia*”;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche, recante “*Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana*”, che all'articolo 2, lett. e), attribuisce al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ivi compresa ogni attribuzione relativa agli atti di nomina, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche, contenente il “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*” e in particolare gli articoli 30, 31, 35 e 38, recanti le disposizioni in materia di obblighi conservativi di beni culturali di proprietà privata, nonché in materia di concorso nella spesa in favore dei proprietari, possessori e detentori di predetti beni;

VISTA la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante “*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale*”;

DATO ATTO che l'articolo 8 “*Disposizioni in materia di beni culturali*”, della già citata legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, ai commi 2, 3, 4 e 5, attribuisce e regola la facoltà dell'Assessore regionale per i Beni Culturali e l'Identità Siciliana, di concerto con l'Assessore regionale per l'Economia, di contribuire, ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche, alla spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore di edifici a destinazione d'uso abitativo che, alla data di entrata in vigore della stessa legge, siano stati dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo;

VISTO il D.A. n. 27/Gab. del 23 agosto 2018 di adozione del provvedimento che detta le modalità da seguire per la presentazione delle domande volte alla concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, articolo 8 commi 2, 3, 4 e 5;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, recante “*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale*”;

CONSIDERATO che l'articolo 2 “*Disposizioni in materia di beni culturali*” della già citata 15 aprile 2021, n. 9, al comma 19, prevede che per le finalità di cui al comma 2 della legge regionale n. 8/2018 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, la spesa annua di euro 736.980,56;

RITENUTO opportuno operare, previa revoca di quello in precedenza adottato giusta D.A. n. 27/Gab. del 23 agosto 2018, all'aggiornamento del provvedimento relativo alle modalità di proposizione delle domande finalizzate all'accesso alla concessione dei contributi di cui all'articolo 8 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, commi 2, 3, 4 e 5, che ha trovato ulteriore provvista economica a supporto in ragione delle previsioni dell'articolo 2, comma 19, della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9;

Per quanto in preambolo specificato,

DECRETANO

ARTICOLO 1

È revocato il provvedimento approvato con Decreto interassessorile n. 27/Gab. del 23 agosto 2018.

ARTICOLO 2

È emanato l'allegato provvedimento, che forma parte integrante del presente Decreto, che disciplina la proposizione delle domande finalizzate alla concessione dei contributi di cui

all'articolo 8 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, commi 2, 3, 4 e 5, che ha trovato ulteriore provvista economica a supporto in ragione delle previsioni dell'articolo 2, comma 19, della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.

ARTICOLO 3

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Dopo la pubblicazione sul sito istituzionale il presente provvedimento sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.

Palermo, lì 20 luglio 2021

F.to L'Assessore per i Beni Culturali
e l'Identità Siciliana
Alberto SAMONÀ

F.to L'Assessore per l'Economia
Gaetano ARMAO

DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE AGEVOLATIVE PER LE DIMORE STORICHE

DESTINATARI

I soggetti destinatari dei benefici di cui all'articolo 8 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, commi 2, 3, 4 e 5, che ha trovato ulteriore provvista economica a supporto in ragione delle previsioni dell'articolo 2, comma 19, della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, sono i proprietari, possessori o detentori di edifici a destinazione d'uso abitativo che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 8/2018, sono stati dichiarati di importante interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 42/2004, e successive modifiche ("Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio").

ISTANZE

Per l'anno 2021 le istanze, in carta semplice, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere trasmesse a mezzo raccomandata al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Via delle Croci, 8, 90141 Palermo, entro e non oltre il 20 settembre 2021 (farà fede il timbro postale).

Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta dal proprietario, possessore o detentore del bene da restaurare.

ANNI 2022-2023. Per gli anni 2022 e 2023 le nuove istanze dovranno essere inviate, con le medesime modalità di cui al presente provvedimento, entro il 31 marzo di ciascun anno.

DOCUMENTAZIONE

Alle domande, redatte in conformità all'allegato modello, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Copia del progetto dei lavori da realizzare e del provvedimento di approvazione emesso ai sensi dell'articolo 21 D.Lgs. 42/2004, e successive modifiche, dalla Soprintendenza per i BB.CC.AA. competente per territorio;
- Ai soli fini dell'inserimento in graduatoria, nelle more dell'ottenimento dell'autorizzazione, l'interessato potrà trasmettere, quale dimostrazione dell'avvenuta presentazione del progetto alla Soprintendenza BB.CC.AA. competente per territorio, la copia della ricevuta di versamento dei diritti fissi.

Resta comunque inteso e fermo che il provvedimento di concessione del contributo potrà essere formalizzato solo dopo l'ottenimento dell'autorizzazione;

- Ai soli fini dell'inserimento in graduatoria, nelle more dell'ottenimento dell'autorizzazione, nei casi in cui ricorre la necessità di nulla osta da parte del Genio Civile, l'interessato potrà trasmettere, quale dimostrazione dell'avvenuta presentazione del progetto a questo Ufficio, copia della ricevuta di versamento dei diritti fissi.

Resta comunque inteso e fermo che il provvedimento di concessione del contributo potrà essere formalizzato solo dopo l'ottenimento del nulla osta;

- Quadro economico o preventivo di spesa;
- Cronogramma dei lavori;
- Relazione storico-artistica e relazione tecnica inerenti gli interventi da realizzare;
- Copia del "decreto di vincolo" o della dichiarazione ex articoli 12 e 13 dl D.Lgs. 42/2004, e successive modifiche;
- Copia, se dovute, di altre autorizzazioni previste dalla legge;

- Programma dettagliato delle iniziative di fruizione pubblica previste.

Gli interessati dovranno altresì dichiarare se sul medesimo immobile sono stati o meno concessi contributi in anni precedenti da parte della Regione Siciliana o da altri Enti Pubblici.

SPESE AMMISSIBILI

Il finanziamento è concesso per gli interventi di seguito declinati:

- Restauro, consolidamento e manutenzione (ordinaria e straordinaria) dei beni immobili;
- Interventi d'urgenza o somma urgenza idonei ad eliminare le situazioni di rischio connesse al bene culturale;
- Predisposizione e collocazione di strutture e impianti volti alla valorizzazione e fruizione del bene ovvero all'utilizzo innovativo dello stesso;
- Lavori finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche e all'efficientamento energetico.

Resta inteso che gli interventi in parola dovranno essere realizzati esclusivamente da imprese qualificate a norma delle vigenti disposizioni in materia di restauro beni culturali.

VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

La valutazione delle istanze è demandata ad una Commissione appositamente costituita con provvedimento dell'Assessore per i Beni Culturali e l'Identità Siciliana.

La Commissione provvederà a valutare le istanze avuto riguardo della regolarità e ammissibilità della documentazione pervenuta e dei criteri di priorità.

Per una migliore intelligibilità si puntualizza che le nuove istanze integreranno la graduatoria generale già costituita per le annualità 2018-2019-2020, inserendosi in questa in ragione del punteggio attribuito dalla Commissione.

I soggetti, i cui progetti risultano già inseriti nella graduatoria relativa agli anni 2018-2019-2020, possono richiedere la rivalutazione della propria proposta in ragione di sopravvenuti motivazioni d'urgenza connesse alla salvaguardia del bene.

CRITERI DI PRIORITÀ

Costituiscono criteri di priorità per la concessione del contributo:

1. L'urgenza dell'intervento, in quanto sussistenti circostanze di pericolo tali da minacciare l'incolumità delle persone o la perdita del bene;
2. L'importanza del bene sotto il profilo storico-artistico e architettonico;
3. La rilevanza del programma di fruizione pubblica;
4. La circostanza che gli interventi proposti costituiscono una prosecuzione e/o un completamento di interventi di restauro rimasti incompleti ed eseguiti a totale carico del proprietario.

INTERVENTO FINANZIARIO

Per la determinazione della percentuale del contributo si terrà conto di altri contributi pubblici e di eventuali contributi privati relativamente ai quali sono stati ottenuti benefici fiscali.

L'ammontare del contributo, a valere sui fondi stanziati nel bilancio regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, commi 2, 3, 4 e 5, per come rifinanziata dall'articolo 2, comma 19, della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, non potrà essere superiore alla metà della spesa ritenuta ammissibile e comunque non potrà eccedere gli € 200.000,00 (duecentomila euro).

Il contributo sarà erogato in favore degli aventi diritto previa presentazione di idonea documentazione.

Dopo il provvedimento di concessione del contributo, potranno, su specifica richiesta dei beneficiari, essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati dalla Soprintendenza BB.CC.AA. competente per territorio, comprensivi di collaudo e regolare esecuzione, fatture elettroniche debitamente quietanzate, tracciabilità dei flussi finanziari e ogni altro dato ed eventuale documento necessario alla liquidazione.

La dichiarazione di accettazione del contributo dovrà essere inviata entro e non oltre 30 giorni dalla notifica di concessione.

I lavori dovranno avere inizio entro e non oltre i 60 giorni dalla comunicazione di accettazione del contributo.

Nel caso di mancata comunicazione di accettazione del contributo, l'Amministrazione ha facoltà, entro l'esercizio finanziario di concessione del contributo, di scorrere la graduatoria e destinare il contributo ad un nuovo assegnatario, primo dei non ammessi.

I lavori dovranno essere conclusi, a pena di decadenza, entro 18 mesi dalla comunicazione di inizio lavori; il tempo di esecuzione è prorogabile per 3 mesi, a richiesta, per una sola volta.

CONVENZIONI PER LA FRUIZIONE DELL'IMMOBILE

In ragione delle previsioni dell'articolo 8, comma 5, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, la fruizione pubblica degli immobili sottoposti ad interventi conservativi con il concorso economico della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del D.Lgs 42/2004, e successive modifiche, sarà stabilito, caso per caso, da appositi Accordi o Convenzioni da stipularsi all'atto dell'erogazione del contributo.

Nei singoli Accordi o Convenzioni verranno stabiliti i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, in base all'importanza del bene, al contributo ricevuto e alla tipologia degli interventi.

In ogni caso negli Accordi o Convenzioni dovrà prevedersi:

- La possibilità di accesso del pubblico ad alcuni ambiti significativi interni per almeno un giorno al mese, distribuito nell'arco dell'intero anno, anche per attività didattiche e scientifiche;
- Un limite temporale di accesso al pubblico almeno decennale.

Si puntualizza che i singoli Accordi o Convenzioni dovranno essere stipulati anche nel caso in cui i lavori eseguiti con contributo regionale riguardino la sola facciata.

ATTIVITÀ INFORMATIVE ED ISPETTIVE

Al fine di verificare il rispetto delle previsioni del presente provvedimento le Amministrazioni interessate potranno in qualsiasi momento svolgere attività ispettive e verifiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie erogate, sui rendiconti e sul rispetto delle previsioni negli Accordi o Convenzioni.

F.to L'Assessore per i Beni Culturali
e l'Identità Siciliana
Alberto SAMONÀ

F.to L'Assessore per l'Economia
Gaetano ARMAO